COMUNE DI TORTORETO

PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:	**Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). - Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e del rendiconto 2023

Il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 in data 13.04.2023, i sensi dell'art 151, D.Lgs n. 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs n. 118/2011.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- recupero dell'evasione fiscale;
- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);
- applicazione di fondi accantonati in sede di approvazione del rendiconto di gestione;

Sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta ha effettuato le seguenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e precisamente:

- deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 09.05.2024, adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL ad oggetto: "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)";
- deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 30.05.2024, adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL ad oggetto: "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)";
- deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 17.06.2024, adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL ad oggetto: "III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)";

tutte ratificate con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 01.07.2024;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 30.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 6.199.156,66 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.423.487,76
RISCOSSIONI	(+)	5.383.873,76	17.834.032,56	23.217.906,32
PAGAMENTI	(-)	6.448.771,26	14.454.267,43	20.903.038,69
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.738.355,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.738.355,39
RESIDUI ATTIVI	(+)	15.252.613,28	6.929.511,07	22.182.124,35
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				*0,00*
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.082.562,66	13.559.314,12	19.641.876,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			58.021,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)	(-)			21.424,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) (2)	(=)			**6.199.156,66**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 (4)	4.160.010,73
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	500.000,00
Altri accantonamenti	381.080,26
Totale parte accantonata (B)	**5.041.090,99**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	123.368,53
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	815.572,14
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	**938.940,67**
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	**219.125,00**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*".

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:
- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:
"*4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi*".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

"*1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "*821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(…) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo,* ***gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)****, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);

- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. 19604 del 22.06.2023 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2024 sono stati ripresi dal rendiconto 2023, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 81 del 02.04.2024) e risultano così composti:

a) Residui attivi:

• Dalla gestione residui 2022 e precedenti	€ 15.252.613,28
• Dalla gestione competenza 2023	€ 6.929.511,07
Totale	**€ 22.182.124,35**

b) Residui passivi:

• Dalla gestione residui 2022 e precedenti	€ 6.082.562,66
• Dalla gestione competenza 2023	€ 13.559.314,12
Totale	**€ 19.641.876,78**

Alla data del 28.06.2024 risultano:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	12.592.185,83	9.425.955,45	1.239.206,27	8.186.749,18
Titolo II	2.547.365,14	2.683.810,48	21.238,62	2.662.571,86
Titolo III	875.790,55	1.035.628,32	75.430,33	960.197,99
Titolo IV	4364.406,19	4.733.861,49	738.523,46	3.995.338,03
Titolo V	==========	==========	==========	==========

Titolo VI	3.726.104,69	3.897.914,07	15.947,26	3.881.966,81
Titolo VII	==========	==========	==========	==========
Titolo IX	612.495,45	404.954,54	49.344,14	355.610,40
TOTALE	**24.718.347,85**	**22.182.124,35**	**2.139.690,08**	**20.051.310,24**

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	5.538.847,17	5.619.042,34	3.129.883,60	2.489.158,74
Titolo II	11.182.640,43	13.450.568,32	1.387.570,90	12.062.997,42
Titolo III	==========	==========	==========	==========
Titolo IV	==========	==========	==========	==========
Titolo V	==========	==========	==========	==========
Titolo VII	414.848,57	572.266,12	42.783,25	529.482,87
TOTALE	**17.136.336,17**	**19.641.876,78**	**4.560.237,75**	**15.081.639,03**

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Nel bilancio di Previsione 2024/2026 è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale come da tabella evidenziata:

Popolazione Istat censimento permanente al 31/12/2022 : 11.788

LIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2024		
A1	Quota 2024 per alimentare il F.S.C. 2024, come da DPCM in corso di adozione.	1.005.786,78

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2024 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni		
B1=B5 del 2023	**F.S.C. 2023 calcolato su risorse storiche.**	**-897.178,61**
B2	Rettifica risorse per effetto correzioni puntuali decorrenza 2024.	0,00
B3	Importo attribuito per correzioni puntuali 2024.	0,00
B4	**Quota F.S.C. 2024 (B1 + B2 + B3).**	**-897.178,61**

B5	Quota FSC 2024 pari al 30% di B4, assegnata ai comuni delle 15 R.S.O. sulla base delle risorse storiche.	-269.153,58

B6	Quota del 70% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartire, ai sensi dell'articolo …. del DPCM in corso di adozione.	-628.025,03
B7	Quota FSC 2024 70% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale 2024.	-315.507,05
B8	**Totale assegnazione F.S.C. 2024 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7).**	**-584.660,64**

	QUOTE COMPENSATIVE	
B9		
B10		
B11		
B12		
B13		
B14		

	C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE 2024 ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	
C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	263.045,64
C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	12.779,94
C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni.	7.962,27
C4	TASI assegnazione 66 mln "Gettito riscosso ‹ TASI ab. Princ. 1 ‰" art.1, comma 449, lettera b, L.232/2016.	50.824,34
C5	**Quota F.S.C. 2024 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).**	**334.612,20**
C6	Rettifica per abolizione ristoro TASI inquilini.	-6.062,31
C7	**Quota F.S.C. 2024 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI inquilini (C5 + C6).**	**328.549,89**

D1	**Totale F.S.C. 2024 (B8+C7).**	**-256.110,75**
D2	Correttivo art.1, comma 450, L. 232/2016.	-26.264,50

D3	Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232/2016.	0,00
D4	Contributo piccoli comuni con dotazione FSC 2024 negativa art. 1, c. 449, letttera d-ter, L. 232/2016.	0,00
D5	**Totale F.S.C. 2024 compresi correttivi e contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4).**	**-282.375,25**
D6	Incremento dotazione F.S.C. 2024 sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. 345,923 mln art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L. 232/2016.	71.826,67
D7	Incremento dotazione F.S.C. 2024 di 560 mln art.1, comma 449, lettera d-quater, L. 232/2016.	33.992,42
D8	**Totale F.S.C. 2024 compresi incrementi (D5 + D6 + D7).**	**-176.556,16**
D9	Accantonamento 7 mln per rettifiche 2024 da detrarre, art. .... DPCM in corso di adozione.	1.635,95
D10	**Totale F.S.C. 2024 al netto dell'accantonamento (D8 - D9).**	**-178.192,11**

Altre componenti di calcolo della spettanza 2024		
E1		
E2	Incremento dotazione FSC 2024 di 230 mln posti disponili negli asili nido art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. 232/2016 (DM in corso di adozione).	0,00
E3	Incremento dotazione FSC 2024 di 80 mln trasporto studenti in disabilità art. 1 c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM in corso di adozione).	8.782,04
E4	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010).	0,00

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. **27.820,00** ad oggi non utilizzato.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

- Il fondo cassa alla data del 28.06.2024 ammonta a €. 2.055.402,92;
- il fondo cassa finale presunto ammonta a 11.738.715,07;

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 71.000,00, ad oggi non utilizzato.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 4.160.010,73 quantificato sulla base dei principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 250.000,00 così determinato:

- FCDE parte corrente pari ad € 250.000,00;
- FCDE parte conto capitale pari ad € 0,00.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Il monitoraggio della gestione a tutto il 30.06.2024 presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo.

Alla luce delle considerazioni sopra citate, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con: minori spese correnti.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportati nei prospetti allegati.

Si conclude la presente relazione palesando che allo stato attuale la situazione finanziaria di competenza ed a residuo, nonché la situazione di cassa presenta un prospettato equilibrio.

Tortoreto, li 15.07.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott Marco Viviani

Firmato digitalmente da:
Viviani Marco
Firmato il 16/07/2024 08:26
Seriale Certificato: 2437623
Valido dal 12/05/2023 al 12/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA